

A seguito della pubblicazione dei decreti attuativi dei Ministeri competenti, l'INPS ha fornito istruzioni operative con la Circolari n. 90 e n. 91 del 12 maggio 2025, pubblicate il giorno 14 Maggio 2025, per la gestione degli esoneri contributivi previsti dal decreto coesione DL n. 60 del 07/05/2024:

- Art. 23 del medesimo decreto (Bonus Donne)
- Art. 22 del D.L. n. 60/2024 (Bonus Giovani)

Di seguito si riporta una breve sintesi dei requisiti richiesti e dell'incentivo riconosciuto.

BONUS DONNE

Datori di lavoro	Tutti i datori di lavoro privati.
Lavoratrici	- <u>Donne disoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti</u> - <u>Donne impiegate in settori o professioni a forte disparità di genere</u> - <u>Donne disoccupate da almeno 6 mesi, residenti nella zona del ZES.</u>
Misura	<u>L'esonero è pari al versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro</u>, nel limite massimo di importo pari a 650 € su base mensile per ciascuna lavoratrice. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. La durata dell'incentivo è pari a: • 24 mesi in caso di assunzione di donne disoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti. • 12 mesi nel caso di assunzione di donne in settori caratterizzati da disparità occupazionale.
Condizioni	<u>Le assunzioni devono portare a un incremento occupazionale netto</u>, calcolato come la differenza tra il numero di lavoratori occupati ogni mese e il numero medio di lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti. Inoltre, la fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: - <u>Regolarità contributiva</u> (DURC) - Assenza di violazioni in materia di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; - Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sanzioni	I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste.

BONUS GIOVANI

Datori di lavoro	Tutti i datori di lavoro privati.
Lavoratori	Lavoratori che <u>non abbiano compiuto 35 anni</u> al momento dell'assunzione a tempo indeterminato o trasformazione e che <u>non siano mai stati assunti a tempo indeterminato.</u> Tale valutazione viene effettuata attraverso il C2 storico che il lavoratore deve presentare.
Misura	Per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, l'esonero è pari al versamento, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. L'esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 500 € su base mensile per ciascun lavoratore.
Condizioni	La fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: - <u>Regolarità contributiva (DURC)</u> - Assenza di violazioni in materia di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; - Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, l'incentivo è concesso a condizione che il datore di lavoro nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. L'eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

CONGEDO PARENTALE

Con la circolare 95/2025, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la gestione del congedo parentale.

La percentuale di congedo scelta dal lavoratore viene indicata all'interno della richiesta online sul portale INPS, come da messaggio INPS 2704 del 23/07/2024.

Di seguito una rapida sintesi del congedo parentale, a seguito delle recenti modifiche introdotte:

GENITORI CON CONGEDO OBBLIGATORIO (MATERNITA' O PATERNITA' TERMINATO PRIMA DEL 31/12/2022)

<u>PERIODO</u>	<u>% DI INDENNIZZO</u>	<u>LIMITE DI ETA'</u>	<u>ULTERIORI CONDIZIONI</u>
9 mesi	30%	12 ANNI	Suddivisi tra i due genitori, di cui 3 mesi intrasferibili per ogni genitore ed i restanti mesi a scelta fra i due
Ulteriori mesi fino al max di 10 o 11 mesi	30%	12 ANNI	Solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione

GENITORI CON CONGEDO OBBLIGATORIO (MATERNITA' O PATERNITA') TERMINATO DOPO IL 31/12/2022 MA PRIMA DEL 31/12/2023

<u>PERIODO</u>	<u>% DI INDENNIZZO</u>	<u>LIMITE DI ETA'</u>	<u>ULTERIORI CONDIZIONI</u>
1 mese	80%	6 ANNI	In alternativa fra i due genitori
Ulteriori 8 mesi	30%	12 ANNI	Suddivisi tra i due genitori, di cui 3 mesi intrasferibili per ogni genitore ed i restanti mesi a scelta fra i due
Ulteriori mesi fino al max di 10 o 11 mesi	30%	12 ANNI	Solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione

GENITORI CON CONGEDO OBBLIGATORIO (MATERNITA' O PATERNITA') TERMINATO DOPO IL 31/12/2023 MA PRIMA DEL 31/12/2024

<u>PERIODO</u>	<u>% DI INDENNIZZO</u>	<u>LIMITE DI ETA'</u>	<u>ULTERIORI CONDIZIONI</u>
2 mesi	80%	6 ANNI	In alternativa fra i due genitori
Ulteriori 7 mesi	30%	12 ANNI	Suddivisi tra i due genitori, di cui 3 mesi intrasferibili per ogni genitore ed i restanti mesi a scelta fra i due
Ulteriori mesi fino al max di 10 o 11 mesi	30%	12 ANNI	Solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione

GENITORI CON CONGEDO OBBLIGATORIO (MATERNITA' O PATERNITA') TERMINATO DOPO IL 31/12/2024

<u>PERIODO</u>	<u>% DI INDENNIZZO</u>	<u>LIMITE DI ETA'</u>	<u>ULTERIORI CONDIZIONI</u>
3 mesi	80%	6 ANNI	In alternativa fra i due genitori
Ulteriori 6 mesi	30%	12 ANNI	Suddivisi tra i due genitori, di cui 3 mesi intrasferibili per ogni genitore ed i restanti mesi a scelta fra i due
Ulteriori mesi fino al max di 10 o 11 mesi	30%	12 ANNI	Solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione